



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 09/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO VAS 29 giugno 2015, n. 237

L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d'Incidenza, della "Variante urbanistica al PUG vigente delle Aree delle Attività Produttive" - Autorità procedente: Comune di Palagianello - Parere motivato.

L'anno 2015, addì 29 del mese di Giugno, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualficazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle OO.PP." - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie n.6/8, Z.I. Modugno (BA),
il Dirigente ad interim dell'Ufficio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n.1845 del 09/09/2014, che ha modificato l'organizzazione dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.";

Visto il D.P.G.R. n.653 del 01/10/2014, con cui, in attuazione della suddetta Deliberazione n.1865/2014, il Direttore dell'Area "Politiche per la riqualficazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.", Ing. Antonello Antonicelli, è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio "Ecologia";

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n.22 del 20/10/2014, con cui, in attuazione della predetta Deliberazione n.1845/2014, è stato ridefinito l'assetto organizzativo degli uffici afferenti all'Area "Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle OO.PP.:" della Regione Puglia, con particolare riferimento all'istituzione dell' Ufficio "VAS";

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area "Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione" n. 25 del 21/11/2014, con cui si attribuiva la direzione ad interim dell'Ufficio VAS e Ufficio VIA e Vinca all'ing. A. Antonicelli;

Premesso che:

- con nota prot. n. 4203 del 15/05/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/5146 del 22/1/2014, il Comune di Palagianello presentava a questo Ufficio istanza di Valutazione Ambientale Strategica del "Variante urbanistica al PUG vigente delle Aree delle Attività Produttive", comunicando l'avvenuta adozione della stessa in Consiglio Comunale e trasmettendo gli elaborati tecnici, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica;
- con nota prot. n. 4682 del 24/5/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/5936 del 18/6/2014, il Comune di Palagianello rendeva noto ai Soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati (d'ora in poi SCMA) l'avvio della fase di consultazione, comunicando la pubblicazione della relativa documentazione sul proprio sito web e le modalità di trasmissione dei contributi;
- con nota prot. n. 7822 del 6/6/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/5805 del 13/6/2013, l'Autorità di Bacino della Puglia chiedeva alcune integrazioni documentali per fornire il proprio contributo;
- con nota prot. n. 7289 del 10/6/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/5791 del 13/6/2013, la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia forniva le proprie osservazioni;
- con nota prot. n. 2448 del 12/6/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/5997 del 18/6/2013, l'Autorità idrica Pugliese trasmetteva il proprio contributo;
- con nota prot. n. AOO_089/7648 del 30/7/2013 l'Ufficio VAS forniva chiarimenti sulla procedura di VAS e evidenziava la mancata inclusione dello studio d'incidenza, stante la presenza di siti della rete Natura 2000;
- con nota prot. n. 3383 del 23/4/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/4161 del 28/4/2014, il Comune di Palagianello trasmetteva per l'avvio della consultazione pubblica la documentazione relativa al "Variante urbanistica al PUG vigente delle Aree delle Attività Produttive", comunicando la presa d'atto della documentazione aggiornata comprensiva del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e dello Studio d'incidenza con DD n. 241 del 18/4/2014;
- con nota prot. n. 3566 del 30/4/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/4941 del 26/05/2014, il Comune di Palagianello rendeva noto ai SCMA l'avvio della fase di consultazione pubblica, comunicando la pubblicazione della relativa documentazione sul proprio sito web e le modalità di trasmissione dei contributi;
- con nota prot. n. 5855 del 13/5/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/4708 del 16/5/2014, l'Autorità di

Bacino della Puglia ribadiva quanto già evidenziato, facendo presente che quanto richiesto non era ancora pervenuto;

- con nota prot. n. AOO_145/7407 del 19/5/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/5182 del 30/5/2014, il Servizio regionale Assetto del Territorio rendeva il parere paesaggistico con prescrizioni;

- con nota prot. n. 2110 del 16/6/2013, acquisita al prot. n. AOO_089/5921 del 23/6/2013, l'Autorità idrica Pugliese ribadiva quanto già espresso nel precedente contributo;

- con nota prot. n. AOO_079/5041 del 3/7/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/6443 del 8/7/2014, il Servizio regionale Urbanistica precisava che trattasi di "una variante alle previsioni strutturali che necessita della verifica di compatibilità al DRAG ex art. 12 LR 20/2001";

- con nota prot. n. 9272 del 23/7/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/7510 del 19/8/2014, la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia forniva le proprie osservazioni;

- con nota prot. n. 6255 del 5/8/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/7564 del 20/8/2014, il Comune di Palagianello riscontrava quanto sollevato dal Servizio regionale Urbanistica precisando che la stessa "non è assoggettabile alla verifica di compatibilità regionale e provinciale, ex art. 12 co. 2 della L.R. n. 20/2001";

- con nota prot. n. 6318 del 7/8/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/7649 del 22/8/2014, il Comune di Palagianello inoltrava ai Servizi regionali Urbanistica e Assetto del Territorio il contributo della Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia;

- con nota prot. n. AOO_079/6633 del 16/9/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/8094 del 18/9/2014, il Servizio regionale Urbanistica, in risposta ai chiarimenti trasmessi dal comune di Palagianello con nota prot. 6255/2014 confermava "i contenuti della precedente nota regionale (prot. 5041 del 3/7/2014)";

- con note prot. n. 9162 del 24/11/2014, n. 683 del 29/01/2015 e n. 928 del 9/2/2015, acquisite rispettivamente al prot. n. AOO_089/11945 del 4/12/2014, n. AOO_089/1449 del 4/2/2015 e AOO_089/3021 del 2/3/2015, il Comune di Palagianello inoltrava all'Autorità di Bacino della Puglia la documentazione richiesta;

- con nota prot. n. 3722 del 18/3/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/4064 del 19/3/2015, l'Autorità di Bacino della Puglia rendeva il proprio parere;

- con nota prot. n. del 3815 del 18/5/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/6899 del 18/5/2015, il comune di Palagianello trasmetteva a questo Ufficio gli esiti della consultazione pubblica e dei pareri pervenuti. Nella stessa nota si precisava "l'approvazione della Variante urbanistica, subordina l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Gal Luoghi del Mito Misura 311 azione 1 con scadenza 30/6/2015, per quanto attiene la Masseria Sacramento, ricadente nella zona A della variante Urbanistica";

- con nota prot. n. 4359 del 25/5/2015, acquisita al prot. n. AOO_089/7490 del 28/5/2015, il comune di Palagianello integrava la precedente nota rendendo le proprie osservazioni al parere dell'Autorità di Bacino.

Preso atto

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 10/4/2013 con cui si adottava la "variante al PUG delle aree delle attività produttive" composta dagli elaborati tecnici, incluso il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica;

- della Determina dirigenziale R.G. n. 241 del 18/4/2014 con cui il Responsabile dell'UTC ha preso atto delle integrazioni al piano a seguito della consultazione effettuata.

Considerato che, con nota prot. n. del 3815 del 18/5/2015, il comune di Palagianello precisava che "l'approvazione della Variante urbanistica, subordina l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Gal Luoghi del Mito Misura 311 azione 1 con scadenza 30/6/2015, per quanto attiene la Masseria Sacramento, ricadente nella zona A della variante Urbanistica";

Esiti della consultazione

Il comune di Palagianello ha consultato i soggetti competenti in materia ambientale e il pubblico

attraverso le seguenti modalità:

- con la pubblicazione sul proprio sito internet e il deposito presso le sedi dell'autorità competente e della provincia di Taranto della documentazione adottata con DCC n. 6/2013 e poi di quella integrata con D.D. R.G. n. 241/2014.

- con note prot. n. 4682 del 24/5/2013 e n. 3566 del 30/4/2014 con cui ha sentito i SCMA (Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio - Settori Urbanistica e Assetto del Territorio, Assessorato Ecologia - Settori Ecologia e Attività Estrattive, Assessorato Opere Pubbliche - Settori Risorse Naturali, LL.PP. e Tutela delle Acque, Protezione Civile, ARPA Puglia, Provincia di Taranto - Assessorato e Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio, Assessorato e Settore Ecologia e Ambiente - Aree protette e Parco Naturale delle Gravine, Assessorato e Settore Programmazione e Pianificazione del Territorio, Assistenza Tecnica ai Comuni, Protezione Civile - Urbanistica, Azienda Sanitaria Locale ASL Ta/1, Autorità di Bacino della Regione Puglia, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia, Comune di Mottola (TA), Autorità Idrica Pugliese (AQP), Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto);

- con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 57 del 30/4/2014, ha reso noto il deposito della documentazione di Piano, comprensiva del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, presso le sedi dello stesso comune, della Regione Puglia, Ufficio Valutazione Ambientale Strategica e della Provincia di Taranto, nonché i tempi e le modalità per rendere eventuali osservazioni; I contributi pervenuti durante tutte le fasi di suddetta consultazione sono così riassunti:

- nella fase di consultazione preliminare intervenivano:

- l'Autorità di Bacino della Puglia (nota prot. n. 7822 del 6/6/2013) che chiedeva "il file georeferenziato in formato shape UTM-WGS 84 dell'area "A" e duna valutazione della compatibilità idraulica riferite alla variante zonizzata riguardante l'area "C";

- la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia (nota prot. n. 7289 del 10/6/2013) che:

- comunicava che "le aree per le quali si propone la variante non sono sottoposte a vincolo archeologico, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela ai sensi degli artt. 10, 13, 14, 45 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o da segnalazioni archeologiche";

- richiamava "alla puntuale osservanza degli artt. 90 e 175 del Codice sopra richiamato riguardo all'obbligo di segnalare alle autorità competenti qualsiasi rinvenimento di interesse archeologico che abbia luogo nel corso dei lavori";

- l'Autorità idrica Pugliese (nota prot. n. 2448 del 12/6/2013) rappresentando di "verificare la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale" richiamando l'attenzione sulle fonti informative che costituiscono il quadro di riferimento sullo stato di fatto e sui dati gestionali del SII;

- nella fase di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/2012 e s.m.i., intervenivano:

- l'Autorità di Bacino della Puglia prima ribadendo quanto già evidenziato e facendo presente che quanto richiesto non era ancora pervenuto (nota prot. n. 5855 del 13/5/2014) e poi, a seguito dell'invio da parte dell'amministrazione comunale della richiesta documentazione (con note prot. n. 9162 del 24/11/2014, n. 683 del 29/01/2015 e n. 928 del 9/2/2015), rendendo il proprio parere di compatibilità (nota prot. n. 3722 del 18/3/2015) precisando:

- "si ritiene la variante al PUG riguardante le tre aree "A", "B" e "C" compatibile con il PAI vigente per le sole prime due";

- "L'area "C" è contigua ad un reticolo idrografico che in base all'art. 6 la rende in edificabile e di conseguenza inattuabile la modifica di tipizzazione urbanistica proposta. E' quindi necessario avviare e concludere le procedure di modifica della perimetrazione dell'art. 25 delle NTA del PAI per rendere realizzabile anche la variante relativa all'area "C";

- il Servizio regionale Assetto del Territorio (nota prot. n. AOO_145/7407 del 19/5/2014) rendendo il parere paesaggistico con prescrizioni;

- l'Autorità idrica Pugliese (nota prot. n. 2110 del 16/6/2013) ribadendo quanto già espresso nel

precedente contributo;

- il Servizio regionale Urbanistica precisando che trattasi di “una variante alle previsioni strutturali che necessita della verifica di compatibilità al DRAG ex art. 12 LR 20/2001” (nota prot. n. AOO_079/5041 del 3/7/2014), anche a seguito di ulteriori precisazioni da parte dell’amministrazione comunale (note prot. n. 6255 del 5/8/2014 e n. AOO_079/6633 del 16/9/2014);

- la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia (nota prot. n. 9272 del 23/7/2014) richiamando quanto già espresso nel precedente contributo;

Con nota prot. n. del 3815 del 18/5/2015, integrata con nota prot. n. 4359 del 25/5/2015, il comune di Palagianello ha trasmesso a questo Ufficio gli esiti della consultazione pubblica come poc’anzi riassunti e le relative considerazioni su quanto rappresentato dai SCMA. In particolare precisava che “con riferimento all’osservazione espressa dall’Autorità di Bacino, si rileva che la nuova perimetrazione richiesta potrà avvenire solo a seguito delle opere di mitigazione progettate, pertanto appare chiaro che la nuova perimetrazione potrà avvenire solo dopo dell’approvazione della Variante Urbanistica”.

Attività tecnico-istruttoria

Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei principali aspetti indicati nell’Allegato VI del Decreto, facendo riferimento ai contenuti del Piano.

L’attività tecnico-istruttoria ha riguardato gli elaborati trasmessi con nota prot. n. 3383 del 23/4/2014, acquisita al prot. n. AOO_089/4161 del 28/4/2014, nonché gli esiti della consultazione così come elencati nelle premesse e sopra illustrati.

Si deve però, innanzitutto OSSERVARE che il RA risulta in molte parti notevolmente carente o poco approfondito in relazione ai contenuti ed alle tematiche ambientali riferibili alla pianificazione oggetto del presente parere ed alle modalità con cui le considerazioni ambientali siano state tenute in considerazione durante il processo di pianificazione. Inoltre alcuni dei contenuti necessari alla valutazione sono rintracciabili esclusivamente all’interno della SNT o dell’elaborato relativo alla Valutazione d’incidenza e non nel Rapporto Ambientale come invece previsto.

Valutazione della Variante al PUG e del Rapporto Ambientale

1.1. Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano

Trattasi di una Variante al Piano Urbanistico Generale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 04/02/2010 e dalla Regione Puglia con D.P.G.R. n. 2254 del 21/11/2009.

Obiettivi

L’obiettivo della Variante è quello di risolvere “fondate problematiche ed improprie situazioni urbanistiche” emerse in fase di attuazione del PUG e manifestate da “alcuni cittadini e/o aziende private”.

Inquadramento urbanistico

In particolare trattasi di n. 3 aree:

1. “AREA A” di circa 2,5 ha e corrispondente all’area su cui sorge il complesso rurale “Parco di Stalla s.a.s.” alla Contrada “Sacramento” e la relativa area scoperta di pertinenza su cui vi sono impiantati alberi di ulivo secolari e tipizzata come “Zona D4 - Industriale Artigianale di nuovo Impianto”. “Il complesso rurale, di centenaria costruzione, oggi è sicuramente da considerare patrimonio artistico rurale” per cui è stato rilasciato “un Permesso di Costruire numero 66/12 del 29/10/2012 riferito ad un progetto di recupero del complesso edilizio rurale denominato Masseria “Sacramento”.
2. “AREA B” di circa 0,4 ha e corrispondente ad un complesso edilizio posto nell’agro del Comune alla località “Parco di stalla”. “L’esistente struttura ad utilizzo artigianale e commerciale... costituito da superficie coperte e scoperte nel vigente PUG è tipizzato come “Zona E2 - Agricola Vincolata”.
3. “AREA C” di circa 2 ha e corrisponde a due fabbricati con circostante area scoperta di pertinenza alla

località "La pila" a cui corrispondono rispettivamente due Concessioni Edilizie, n. 24/01 per trasformare l'esistente fabbricato in "complesso produttivo per la vendita di macchinari, ricambi ed attrezzi per l'agricoltura" e n. 41/02 per trasformare il fabbricato preesistente in "complesso produttivo ad utilizzo commerciale". L'intero cespite tra coperto e scoperto è tipizzato nel vigente PUG del Comune di PALAGIANELLO, come "Zona E2 - Agricola Vincolata".

In particolare si propone di cambiare le destinazioni come di seguito:

1. L'AREA A su cui oggi insiste il fabbricato rurale da "Zona D4 - Industriale Artigianale di nuovo Impianto" a "Zona E1 - Agricola".

2. le "AREE B e C" su cui oggi insistono fabbricati specialistici a destinazione produttiva commerciale da "Zona E2 - Agricola Vincolata" a "Insediamenti Produttivi Esistenti Sparsi" in quanto trattasi di preesistenti insediamenti industriali e/o artigianali sparsi sul territorio comunale localizzati al di fuori delle aree tipizzate D1- D3 di PUG ma regolarmente autorizzati.

Per gli indici di fabbricabilità e gli altri parametri urbanistici della variante si fa riferimento a quelli del vigente P.U.G. per le aree rientranti nelle relative destinazioni. In particolare per le AREE B e C si riferisce che: "Gli eventuali interventi saranno sottoposti alle seguenti prescrizioni:

- l'ampliamento è ammissibile limitatamente al 50% dell'attuale superficie coperta, comunque non oltre il 70% della superficie dell'intero lotto, per la realizzazione di una volumetria che, in aggiunta a quella esistente, non superi un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 2,50 metri cubi per ogni metro quadrato di superficie del lotto e comunque fino a raggiungere al massimo il doppio della volumetria esistente;

- all'interno del lotto o marginalmente ad esso o nel suo interno, in posizione di gradimento dell'Amministrazione comunale, debbono essere reperite e cedute gratuitamente quelle superfici da destinare a spazi pubblici come previsto dal primo comma dell'art. 5 del D. M. 1444/1968, in misura non inferiore al 10% dell'intera superficie del lotto e/o dette aree dovranno essere monetizzate. Nel caso trattasi di insediamento a carattere commerciale, direzionale, turistico-alberghiero le aree per standard urbanistici vanno calcolati come previsto dal 2° comma dell'art 5 del D.M. n°1444/68;

- l'altezza massima delle costruzioni (anche in sopraelevazione) non deve superare m. 7,50, salvo le maggiori altezze delle costruzioni già esistenti;

- qualora la nuova costruzione non sorgesse sul confine, essa vi si deve distaccare di almeno m. 5,00;

- qualora i corpi di fabbrica non sorgessero in aderenza, la distanza minima tra pareti finestrate che si fronteggiano non può essere inferiore a m. 10,00;

- le porzioni di fabbrica costruite in ampliamento al piano terra debbono distaccarsi almeno m.10,00 dal filo strada ovvero della maggiore misura prevista dal D.M. 1444/1968; questa prescrizione non è valida in caso di sopraelevazione potendosi, in tale evenienza, conservare il filo fabbrica sottostante;

- all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area (da sottoporre a vincolo specifico con atto notarile) pari ad un posto macchina effettivo (comprensivo dello spazio per lo stallo e per la manovra) per ogni addetto e/o comunque nella quantità minima di cui all'art 2 comma 2 della L. 24/3/89 n°122.

- è ammessa destinazione parziale per la residenza nella misura di una unità abitativa con superficie non inferiore al 20% di quella destinata all'attività produttiva e comunque non superiore a mq 150 di superficie coperta.

- dovrà essere sistemata a verde una superficie non inferiore al 10% dell'intera superficie del lotto."

1.2. Rapporto con piani e programmi pertinenti

Nel analisi di contesto riportata nel Rapporto Ambientale è stato verificato il rapporto con la pianificazione vigente. In particolare sono stati considerati i seguenti piani: il PUG, il Piano di gestione del SIC_ZPS IT 9130007 "area delle Gravine", il Piano di Tutela delle Acque, il piano di bacino stralcio assetto idrogeologico (P.A.I.), il P.U.T.T./P., il Piano di Emergenza Comunale e, in un elaborato a parte, anche il PPTR. Non sono evidenziate interferenze con tali atti di pianificazione. Tuttavia si OSSERVA che tale analisi, per completezza, avrebbe dovuto verificare anche il rapporto che tale variante potrebbe

avere, o ha, anche con la seguente pianificazione/programmazione:

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani,
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali,
- Programma Sviluppo Rurale,
- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Taranto;
- Piano Regionale dei Trasporti;
- Piano energetico ambientale regionale (PEAR);
- Piano regionale della qualità dell'acqua (PRQA);
- Piano regionale delle attività estrattive (PEAR);
- Piano Strategico di Area Vasta Tarantina.

In conclusione, SI PRESCRIVE di effettuare suddetta analisi, dando evidenza nella Dichiarazione di Sintesi delle considerazioni ambientali che possono essere assunte dalla pianificazione in oggetto al fine di una maggiore sostenibilità ambientale.

1.3. Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano

L'analisi del contesto ambientale costituisce parte essenziale del Rapporto Ambientale in oggetto. SI OSSERVA tuttavia che l'analisi riportata fa riferimento al territorio comunale di Palagianello ma nello specifico ai comparti di concentrazione volumetrica C3, C4 e C5, che attengono ad altro procedimento di VAS. Pertanto si riportano di seguito per ogni componente o tematica, le caratteristiche e le problematiche dal punto di vista ambientale che attengono più in generale al territorio comunale in oggetto.

Aria e fattori climatici

- "non si rilevano valori di qualità dell'aria critici né la presenza di insediamenti industriali di rilievo"
- "il principale fattore inquinante è il traffico veicolare, il riscaldamento e raffrescamento"

Suolo e sottosuolo

- "pur essendo la vulnerabilità del territorio in esame connessa agli effetti della dinamica carsica, non si segnalano, nella ristretta area d'intervento, fenomeni deformativi di rilievo tipo creep più o meno profondi, o frane da crollo..."
- sono presenti aree irrigue ad alta produttività, in associazione a terreni a conduzione agricola estensiva, prevalentemente oliveti tradizionali, che non comporta un carico inquinante significativo per l'ambiente né inutilizzo intensivo di risorse, poco compatibile con la tutela dei caratteri ambientali del territorio (utilizzo di diserbanti, concimazioni chimiche, anticrittogamici, emungimento intensivo di risorsa idrica dalla falda ecc.). ...
- il territorio in esame non presenta fenomeni di dissesto geologico e/o fenomeni erosivi in atto e/o potenziali né presenta particolari condizioni di instabilità dei versanti o altri fenomeni deformativi (erosioni-smottamenti-frane) né condizioni di particolare vulnerabilità degli acquiferi e/o dell'assetto idrogeologico. Lo stato dei luoghi consente alle acque meteoriche superficiali di raggiungere abbastanza agevolmente (data l'assenza di significativi "sbarramenti" e/o modificazioni di origine antropica) e secondo le naturali linee di impluvio, la falda sotterranea assicurando pertanto la ricarica della stessa. ...
- presenza di siti interessati da attività estrattiva (cave di calcareniti e di calcari), e sono del tutto assenti gli impianti di sfruttamento di risorse energetiche presenti nel sottosuolo (estrazione di idrocarburi)."
- non sono presenti siti contaminati e siti da bonificare
- le aree sono classificate di "tipo 3" (bassa sismicità) ai sensi della vigente normativa relativa alla pericolosità sismica.

Si OSSERVA che tale descrizione appare contraddittoria con quanto invece affermato nello stesso RA laddove si legge: "[...]. Avendo il territorio di Palagianello un grado abbastanza basso di naturalità,

spesso lo stato dei luoghi non consente alle acque meteoriche superficiali di raggiungere agevolmente (data la presenza di significativi “sbarramenti” e/o di altre modificazioni di origine antropica) e secondo le naturali linee di impluvio, sia la falda sotterranea (assicurando pertanto la ricarica della stessa) che il mare. Pertanto in alcuni luoghi, soprattutto a seguito della forte antropizzazione, si rilevano aree critiche per «pericolosità idraulica».” (p. 85-86)

Ambiente idrico

- L'idrografia locale, incostante come portata, si mostra comunque abbastanza sviluppata soprattutto nella parte del territorio comunale dove le acque di dilavamento vengono drenate dalle incisioni carsiche (lame e gravine) che risultano abbastanza numerose. Tale sistema è caratterizzato da erosione attiva, nei brevi periodi di piovosità (p.85)
- “in alcuni luoghi, soprattutto a seguito della forte antropizzazione, si rilevano aree critiche per “pericolosità idraulica”.” (p. 118)

Copertura botanico-vegetazionale

- “fatta eccezione per i soggetti arborei di pregio paesaggistico sottoposti a specifica tutela presenti a ridosso della Gravina di Palagianello, nell'ambito oggetto d'intervento nonché nella stessa area oggetto di trasformazione urbanistica di cui trattasi, quindi tutti i comparti, non è presente alcun complesso vegetazionale di pregio riconducibile a cenosi naturale degno di specifica tutela. Quanto sopra in considerazione che, l'area oggetto di trasformazione urbanistica si presenta prevalentemente a coltivo arborato (oliveto) nonché parzialmente interessata da vegetazione effimera di tipo infestante tipica degli incolti e/o coltivi abbandonati”. (p.130)

Ecosistemi

- presenza di unità ecosistemiche principali: ecosistemi naturali (boschi, macchia mediterranea, gariga, pseudo-steppa, pascolo naturale), agro-ecosistemi (coltivi), ecosistemi edificati o urbani (centri urbani, insediamenti abitativi, infrastrutture).
- “notevole frammentazione delle aree naturali. La frammentazione di questi ambienti naturali ha prodotto una serie di aree naturali relitte, circondate da una matrice territoriale strutturalmente diversa (seminaturale e/o antropizzata), dove risulta molto accentuato peraltro l'effetto margine ovvero una diversificazione delle comunità animali e vegetali originarie tipiche delle aree naturali. La frammentazione di questi ambienti naturali, ad opera dell'antropizzazione, ha prodotto altresì, l'interruzione delle reti ecologiche ovvero la continuità ambientale originaria, oggi inesistente. (pp. 151-152).
- “Complessivamente il territorio indagato non possiede una rilevante importanza ecologico-ambientale, seppur presenti nelle immediate vicinanze siti e/o biotopi di particolare valore dal punto di vista naturalistico e/o scientifico quali le “lame” e “gravine” che attraversano buona parte del territorio comunale e rappresentano dei veri e propri “corridoi ecologici “ significativi. [...]In sintesi nell'area di intervento, non si rileva la presenza d'ecosistemi di particolare valore sul piano scientifico e naturalistico (gravine) ma di ambiti dotati di minore e/o irrilevante grado di naturalità che comunque configurano ecosistemi, tra loro diversificati. Le residue aree naturali risultano in equilibrio instabile stante il rilevante grado di pressione antropica che attualmente si riscontra sulle stesse ad opera dell'ecosistema urbano. L'ecosistema che si riscontra ha mutato quindi, nel corso degli anni, la sua configurazione originaria passando da un ecosistema prettamente naturale terrestre ad uno prevalente agro-ecosistema che sta cedendo il passo, in termini quantitativi, all'ecosistema edificato ovvero all'ecosistema urbano.” (p. 152)
- In riferimento agli agro-ecosistemi (coltivi), il RA afferma che “Dal punto di vista ecologico, l'agroecosistema non riveste pertanto un ruolo molto importante in quanto trattasi di un ambiente non naturale e quindi possiede una capacità di carico sicuramente maggiore rispetto alle aree naturali in quanto meno sensibile dal punto di vista ambientale. Nel territorio indagato si rileva una diffusa

coltivazione di tipo intensivo che ha già prodotto degli effetti significativi di segno negativo di tipo diretto e/o indiretto sulle risorse non rinnovabili (suolo, acqua ecc..)" (p. 154).

- In riferimento, infine, agli ecosistemi edificati o urbani (centri urbani, insediamenti abitativi, infrastrutture), il RA dichiara che "La città di Palagianello, come del resto buona parte delle città italiane, mostra già i segni del predetto modello insediativo diffuso dove il consumo di quantità di territorio da parte degli insediamenti e delle infrastrutture extraurbane avviene ormai a velocità vertiginosa. A causa degli effetti incontrollati sulla qualità ambientale di vaste porzioni di territorio quali la (frammentazione e l'isolamento di ambiti naturali e di pregio paesistico), questo modello di sviluppo viene spesso identificato come uno dei principali fattori di insostenibilità ambientale." (p.155)

Rumore e vibrazioni

- "In generale, se si osservano le aree del territorio Comunale, essendo la maggior parte agricole, rientrano in classe II con una percentuale del 65 %; molto bassa è la percentuale di aree con limiti acustici elevati (classe IV e V I con una percentuale totale del 12%). Nel centro urbano, si osserva una grossa percentuale pari al 44 % di aree a classe III."(p. 168).

In generale SI PRESCIVE di chiarire nella Dichiarazione di Sintesi le incongruenze sopra evidenziate in merito all'analisi di contesto di cui al Rapporto Ambientale, dettando le eventuali considerazioni in merito che possano interessare la pianificazione oggetto del presente provvedimento.

Si riporta quindi di seguito una breve descrizione delle aree oggetto della Variante estratta dalla Sintesi non tecnica e dall'elaborato per la Valutazione d'Incidenza:

- l'AREA A, situata a sud della Strada Statale 7 APPIA, confinante per tutti i lati con terreni agricoli, presenta "nell'area di pertinenza esemplari di ulivo secolari con sesto di impianto irregolare" e "una vecchia Masseria denominata Sacramento di centenaria edificazione". L'area è servita da una sola strada interpodereale collegata alla Strada Statale. Sono presenti sottoservizi in rete sulla strada comunale (Enel, Telecom).

- l'AREA B, situata a nord della Strada Statale 7 APPIA, confinante per tutti i lati con complessi agricoli. All'interno dell'area è presente un locale deposito di modesta dimensione, "gran parte della superficie del lotto attualmente risulta sistemata con materiale inerte e perimetrata lungo tutti i lati da recinzione". Non sono segnalati elementi di rilievo ambientale. L'accesso all'area è garantito direttamente dalla complanare della Strada Statale numero 7 APPIA. Sono presenti sottoservizi in rete sulla strada comunale (Enel, Telecom). Si segnala presenza di impianto imhof per i reflui.

- l'AREA C, situata a sud della Strada Statale 7 APPIA, confinante per tutti i lati con complessi agricoli. All'interno dell'area sono presenti locali produttivi di consistente dimensione oltre a tettoie; "gran parte della superficie del lotto attualmente risulta sistemata con materiale inerte e perimetrata lungo tutti i lati da recinzione". Non sono segnalati elementi di rilievo ambientale. L'accesso all'area è garantito direttamente dalla complanare della Strada Statale numero 7 APPIA. Sono presenti sottoservizi in rete sulla strada comunale (Enel, Telecom). Si segnala presenza di impianto imhof per i reflui.

"Dall'analisi eseguita della Carta del Suolo emerge che nell'AREA A compaiono: Insediamenti diffusi, Oliveti, Seminativi semplici in aree non irrigue; nell'AREA B: Oliveti, Frutteto; ed infine nell'AREA C: Insediamento diffuso, Frutteti e Aree incolte"

Inoltre, si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nella documentazione, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici, ai sensi del PPTR, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015:

AREA A:

- 6.3.2 componenti dei valori percettivi
- UCP - Strada a valenza paesaggistica(art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) “SS7 TA”
- Ambito: Arco Jonico Tarantino,
- Figura: Il paesaggio delle gravine.

AREA B

- 6.1.2 componenti idrologiche
- BP - Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art 142, comma 1, lett. c, del Codice) “Fiume Lenna e Gravina San Biagio”
- 6.2.2 componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) “SIC IT9130007 Area delle Gravine”
- 6.3.2 componenti dei valori percettivi
- UCP - Strada a valenza paesaggistica(art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) “SS7 TA”
- Ambito: Arco Jonico Tarantino,
- Figura: Il paesaggio delle gravine;

AREA C

- 6.2.1 componenti botanico vegetazionali
- UCP - Area di rispetto dei boschi(art 143, comma 1, lett. e, del Codice)
- 6.2.2 componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) “SIC IT9130007 Area delle Gravine”
- UCP - Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (art. 143, comma 1, lettera e, del Codice) 100 m dal Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”
- 6.3.1 componenti culturali e insediative
- BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del Codice) “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di gravina di Castellaneta ricadente nei comuni di Castellaneta e Mottola”.
- 6.3.2 componenti dei valori percettivi
- UCP - Strada a valenza paesaggistica(art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) “SS7 TA”
- Ambito: Arco Jonico Tarantino,
- Figura: Il paesaggio delle gravine.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area interessata dal Piano in oggetto:

- L'AREA B e l'AREA C sono interessate dal SIC IT9130007 Area delle Gravine;
- L'AREA B ricade nell'IBA 139 “Gravine”
- non è interessata da altre emergenze vegetazionali.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area in oggetto:

- non è interessata da zone perimetrale dal PAI;
- l'area C è contigua ad un elemento del reticolo idrografico come segnalato dall'Autorità di Bacino (nota prot. n. 3722/2015);

In riferimento alla tutela delle acque, le aree di intervento ricadono di cui al PTA.

- L'AREA C e l'AREA A ricadono in “Aree soggette a contaminazione salina”;
- l'AREA B ricade nelle “Aree sottoposte a tutela quali-quantitativa”;

In merito a quanto appena riportato, SI RICHIAMANO le prescrizioni di cui ai pareri resi (paesaggio, compatibilità al Pai, valutazione d'incidenza) e SI PRESCRIVE che venga data evidenza nelle norme

tecniche di cui alla Variante in oggetto delle stesse nonché delle misure di salvaguardia del PTA relative alle zonizzazioni sopra richiamate.

1.4. Descrizione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti alla Variante

SI OSSERVA che l'argomentazione circa il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale non risulta stata sviluppata nel Rapporto Ambientale, come invece prescritto alla lettera e) dell'Allegato VI alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Pertanto si PRESCRIVE di evidenziare in sede di Dichiarazione di Sintesi quanto richiesto, nonché di evidenziare come detti obiettivi di sostenibilità trovino una concreta attuazione nella variante in oggetto ovvero con quali misure si intende perseguire il loro raggiungimento.

In particolare si ricorda che, in virtù della crescente attenzione ai temi della sostenibilità ambientale fra gli obiettivi dovrà essere preso in considerazione anche l'aspetto relativo alla riduzione del consumo di suolo che riveste un ruolo sempre più attuale.

1.5. Analisi degli effetti ambientali e misure di mitigazione

La descrizione, seppur estremamente sintetica, degli effetti ambientali del piano è svolta esclusivamente all'interno della "Sintesi non Tecnica" (SNT) e nell'elaborato di cui alla Valutazione d'incidenza, in cui si tratta sia degli impatti potenziali diretti distinti fra quelli prodotti in fase di cantiere da quelli in fase di esercizio, che degli impatti potenziali indiretti e cumulativi. SI OSSERVA inoltre che l'analisi riportata nella SNT fa riferimento anche in questo caso agli impatti rivenienti da "normale attività residenziale", che attengono ad altro procedimento di VAS.

Si riporta pertanto di seguito un elenco dei presumibili impatti, facendo riferimento all'analisi del contesto ambientale e quanto attuabile dalla variante in oggetto, nonché a quanto presente nella relazione per la Valutazione d'Incidenza (in corsivo), a carico delle singole componenti ambientali:

Aria

- Emissioni in atmosfera
- Produzione polveri
- Produzione rumori

Acqua

- Consumo risorse naturali
- produzione di reflui civili ed industriali;
- possibilità di insediare alcune attività e settori produttivi

Suolo

- Consumo di suolo e sua impermeabilizzazione;
- Scavi, movimento terra e formazione di rilevati

Natura e biodiversità

- Rimozione della limitatissima vegetazione presente nelle aree oggetto di intervento;
- Svellimento dei soli ulivi interferenti con l'edificazione (sola Area C);
- Sottrazione di vegetazione arborea
- Disturbo e/o allontanamento della fauna per inquinamento;
- Diminuzione temporanea della capacità faunistica;

Beni culturali e Paesaggio

- Impatto visivo;
- Inquinamento luminoso;

Energia

- Consumi energetici da fonti fossili non rinnovabili;

Rifiuti

- Produzione rifiuti

Mobilità e trasporti

- Aumento traffico veicolare indotto.

Infine a questi vanno aggiunti gli impatti, sebbene a breve termine, derivanti dalla fase di cantiere.

Al fine di superare tali impatti sono proposte nell'elaborato relativo alla Valutazione d'incidenza alcune misure di mitigazione. Si tratta, in realtà di affermazioni e/o di propositi legati alla possibilità di mitigare alcuni degli effetti legati all'attuazione della Variante con pratiche, azioni, accorgimenti che però non si rilevano inserite nelle relative norme tecniche.

Pertanto SI PRESCRIVE che, dopo un'attenta analisi della coerenza delle misure di salvaguardia proposte con gli esiti dell'analisi del contesto ambientale e degli effetti previsti, tali misure siano puntualmente integrate nelle norme tecniche della Variante. In ogni caso, SI PRESCRIVE di far proprie le indicazioni/prescrizioni fornite dai SCMA e nei pareri resi.

Inoltre SI PRESCRIVE che siano previste nelle norme tecniche della Variante, in modo particolare per le aree B e C, misure relative:

- alla promozione dell'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui:
- all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" con tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, privilegiando l'adozione di:
 - materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
 - interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici),
 - misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.).
- alle Linee Guida per le aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate (APPEA) elaborate in seno al PPTR, in merito a trasporti e mobilità, sistema insediativo, integrazione paesaggistica, materiali e rifiuti, rumore;
- al Protocollo Itaca Nazionale 2011 per edifici industriali (versione maggio 2012), in particolare per i materiali eco-compatibili, la controllabilità degli impianti, e il mantenimento delle prestazioni in fase operativa;
- alla realizzazione delle aree a verde e delle barriere verdi in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'esecuzione delle opere, prevedendo opportuni accorgimenti per favorire una reale fruizione delle stesse da parte degli utenti (zone d'ombra, aree di sosta, percorsi pedonali/ciclabili, eliminazione barriere architettoniche, punti di approvvigionamento di acqua potabile, ecc...) e utilizzando specie vegetali autoctone ai sensi del D.Lgs. 386/2003 (indicando il numero, le essenze, le dimensioni

delle piante da porre a dimora)

- alla tutela degli alberi di ulivo, richiamando la disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura e, nel caso di presenza di ulivi monumentali la l.r. 14/2007 e la DGR n. 707/2008;
- alla tutela degli elementi di paesaggio agrario;
- alla gestione delle acque:
 - per quanto riguarda il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche prevedendo appositi sistemi duali che destinino le stesse ad esempio all'irrigazione, al lavaggio, al sistema antincendio, ecc. In ogni caso assicurando la coerenza con la normativa vigente nazionale (d.lgs 152/2006) e regionale (RR del 4/12/2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del dl.gs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii.);
 - per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue provenienti sia dalle attività che dai servizi igienici, richiamando i dettami e i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89, R.R. n. 26/2011);
 - alla gestione dei rifiuti: potenziando il sistema di raccolta oggi presente al livello comunale e predisponendo adeguate aree a servizio dell'area e schermate con vegetazione ad alto fusto e siepi, per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti da inviare a determinate filiere, come il compostaggio, o ai consorzi obbligatori, come quelli cellulosici, ecc.) Inoltre, si valuti la possibilità di realizzare un impianto di compostaggio a servizio dell'AREA A.
 - alla gestione ambientale: incentivando l'adozione di Sistemi di Gestione Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc) e il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili;
 - all'indicazione di azioni volte a favorire il trasporto pubblico;
 - alle fasi di cantiere:
 - relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 - nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 - le macchine operatrici dovranno essere dotate di opportuni silenziatori che mitigheranno l'entità dell'impatto sonoro;
 - dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che migliorino gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti; dovrà essere previsto, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo nel rispetto del D. M. 10 agosto 2012, n. 161. Si rammenta che, nel caso in cui ci siano opere oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.

1.6. Valutazione di incidenza

Descrizione dello stato dei luoghi

Delle tre aree in oggetto, solo due, quelle individuate come aree "B" e "C", sono ricomprese all'interno del SIC - ZPS "Aree delle Gravine" per il quale è vigente il Piano di gestione approvato con D.G.R. n. 2435/2009. Tale SIC, secondo la relativa scheda Bioitaly[1] è caratterizzato dai seguenti habitat e

specie:

[1]
<http://93.63.84.69/ecologia/Documenti/GestioneDocumentale/Documenti/Ecologia/Parchi/natura2000/ppgta/frtaran/fr007ta.htm>

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Querceti di *Quercus trojana* 10%

Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*) 10%

Versanti calcarei della Grecia mediterranea 10%

Pinete mediterranee di pini mesogeni

endemici 8%

Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 5%

Foreste di *Quercus ilex* 5%

Formazioni di *Euphorbia dendroides* 2%

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II

Uccelli: *Anthus campestris*, *Bubo bubo*, *Burhinus oedicnemus*, *Calandrella brachydactyla*, *Caprimulgus europaeus*, *Circaetus galicus*, *Circus aeruginosus*, *Circus pygargus*, *Coacias garrulus*, *Falco biarmicus*, *Falco naumanni*, *Falco eleonora*, *Pluvialis apricaria*, *Lanius minor*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Milvus migrans*, *Milvus milvus*, *Neophron percnopterus*, *Pernis apivorus*, *Ficedula albicollis*.

Rettili e anfibi: *Testudo hermanni*, *Bombina variegata*, *Elaphe quatuorlineata*, *Elaphe situla*.

Gli habitat riportati nella scheda Bioitaly sono assenti nelle aree "B" e "C". Tali aree sono tuttavia situate a circa 100 metri da un impluvio ricompreso nel Parco naturale regionale "Terra delle Gravine" e nel quale, secondo il vigente Piano di gestione del SIC, è presente l'habitat "Foreste di *Quercus ilex*" (cod. 9340).

Si osserva altresì che l'attuale stato delle aree "B" e "C" è dovuto alle trasformazioni dell'uso del suolo avvenute negli scorsi anni. Dal confronto tra le ortofoto risalenti al 1997 e quelle SIT Puglia 2013, infatti, emerge l'avvenuta trasformazione del suolo da agricolo all'attuale "insediamento industriale o artigianale con spazi annessi". A tale riguardo si rileva che nella documentazione trasmessa non viene data evidenza dall'avvenuto rilascio del parere di valutazione di incidenza propedeutico a dette trasformazioni.

Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo la Variante in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS "Area delle Gravine", cod. IT9130007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato, oramai ampiamente compromesso nelle aree d'intervento, esprimendo parere favorevole e richiamando in linea generale il rispetto delle prescrizioni, che qui si intendono integralmente riportate, di cui al parere d'incidenza per il PUG già rilasciato nel 2005.

Si precisa che il presente provvedimento:

- è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza della Variante in oggetto secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
- ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alla Variante proposta;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti.

1.7. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

Per quanto riguarda le motivazioni alla base della scelta nell'elaborato "Relazione di Pianificazione" si fa presente che "sulle aree individuate nella presente Variante al PUG vi sono già esistenti fabbricati ad utilizzo specialistico (rurale nel primo caso ("AREA A") e produttivo commerciale nei restanti ("AREE B e C") per cui la Variante è mirata a tipizzare sia l'area e sia il complesso edilizio ivi esistente con l'esatta destinazione per cui ogni singolo immobile è utilizzato" (Relazione, pag. 7).

A ciò si aggiunge che "Le varianti comunque ritrovano già nello strumento urbanistico approvato dei chiari riferimenti che qui si ritiene doveroso richiamare:

Nel Documento Programmatico Preliminare, adottato con Delibera C.C. n°43 del 8/10/02, in via definitiva, con Delibera G.C. n°49 del 15/11/02; gli obiettivi che il P.U.G. di Palagianello si era prefissato di perseguire nel merito del "settore produttivo primario (agricoltura) " erano:

- la salvaguardia e valorizzazione delle aree caratterizzate da maggiore potenzialità agricola;
- l'incentivazione della creazione delle attività di trasformazione del prodotto agricolo nella direzione del rafforzamento delle filiere produttive;
- l'incentivazione nonché la creazione di attività agrituristiche e di turismo rurale, specialmente riferite alle masserie già esistenti e di particolare valenza storico-artistica.

Inoltre il Consiglio Comunale con deliberazione di n. 06 del 3 marzo 2010 nell'approvare l'Atto di indirizzo relativo agli interventi ritenuti strategici e prioritari dell'Amministrazione Comunale per l'attuazione del PUG, talaltro, si è impegnato al punto 6) della predetta deliberazione, al fine di rispettare la storica vocazione agricola dell'imprenditoria locale, egregiamente rappresentata dalle attuali aziende agricole, a valutare l'opportunità di riprogettare la stessa Zona D4, anche in considerazione del carattere dinamico del settore industriale-artigianale che potrebbe implicare la necessità di reperire aree diverse da quelle attuali." (Relazione, pag. 5-6)

Pertanto si conclude che "Considerando che la somma della superficie dei tre complessi produttivi definiti come (AREA B e C) si ragguaglia a quello del compendio immobiliare rurale denominato Masseria "SACRAMENTO" (AREA A); ne consegue che riconsegnando al complesso rurale ("AREA A") l'originaria destinazione AGRICOLA lo scompenso della superficie territoriale del comprensorio della "Zona D4 - Industriale Artigianale di nuovo Impianto" verrebbe riequilibrato dalla sommatoria delle aree dei complessi produttivi più volte menzionati ("AREE B e C").

Relativamente alle scelte progettuali e gestionali si richiama quanto precedentemente esposto nel paragrafo 1.5. in merito alle misure di mitigazione, che avendo come obiettivo la riduzione degli impatti, indirettamente inducono una maggiore sostenibilità ambientale degli interventi. A tal proposito si ribadisce la necessità di riportare quanto proposto nelle norme tecniche della variante.

1.8. Misure relative al monitoraggio e controllo degli impatti

Si OSSERVA che tale argomento non è stato trattato nel RA né in altra parte della documentazione e pertanto, richiamando quanto disposto dalla lettera i) dell'Allegato VI della seconda parte del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, si PRESCRIVE di rendere pubbliche tali misure unitamente a quanto richiesto al comma 2 dell'art. 14 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

In particolare si RACCOMANDA di scegliere un set di indicatori che permetta il controllo degli impatti previsti e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prescelti anche alla luce delle misure di mitigazione individuate.

Infine si RAMMENTA che occorre fornire informazioni circa le modalità di reperimento di dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati, le responsabilità, i tempi di attuazione, i ruoli, le risorse necessarie per la

gestione del monitoraggio, nonché le misure correttive da adottare ai sensi del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

1.9. Sintesi non tecnica

Il Rapporto Ambientale è corredato della SNT secondo quanto prescritto dall'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii lettera j). In tale elaborato sono rilevabili contenuti che dovrebbero trovare posto anche e soprattutto all'interno del Rapporto Ambientale e che invece sono presenti esclusivamente nella Sintesi.

Conclusioni

In definitiva, si rileva che:

- le aree oggetto della variante proposta attengono a preesistenti insediamenti agricoli, industriali e/o artigianali sparsi sul territorio comunale;
- la variante in oggetto consiste sostanzialmente nella riproposizione per le sole aree in oggetto della precedente pianificazione, al fine di riallineare quanto esistente con la pianificazione vigente;
- le norme tecniche della Variante, che fanno riferimento alle quelle del PUG vigente, permettono, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati, una certa edificazione limitata alla superficie del lotto;
- le norme tecniche della variante non contengono le misure di mitigazione proposte in sede di VAS e indicate nel Rapporto Ambientale, nella SNT e nell'elaborato di Valutazione d'incidenza né tengono conto delle prescrizioni impartite dagli enti intervenuti durante la preparazione del piano, tali da prevenire e contenere detti impatti.

Considerati tuttavia

- la natura e l'entità degli impatti indotti dalla variante proposta,
- la localizzazione e l'estensione nello spazio delle aree interessate,
- gli esiti della consultazione.

Si RITIENE che gli impatti legati alla proposta di Variante in oggetto possano essere controllati, promuovendo quindi una pianificazione sostenibile, a condizione che l'Autorità procedente provveda, prima dell'approvazione definitiva della Variante, alle opportune revisioni degli elaborati:

- assicurando il rispetto delle disposizioni già indicate dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali,
- tenendo conto delle osservazioni sopra evidenziate, che dovranno essere puntualmente considerate,
- garantendo l'attuazione delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento, dandone evidenza nella Dichiarazione di Sintesi, art. 14 co. 2 lett. b) della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

Tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica della sola Variante urbanistica al PUG vigente delle Aree delle Attività Produttive nel Comune di Palagianello.

Richiamate integralmente le osservazioni e prescrizioni sopra riportate, SI RAMMENTA quanto segue:

- Ai sensi del comma 14 dell'art. 3 della L.R. 44/2012 e s.m.i., "la VAS costituisce per i piani e programmi" a cui si applicano le disposizioni della suddetta legge "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale, "il Rapporto Ambientale (...) costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati della variante.
- Secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 12 della legge regionale, "L'autorità procedente e il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvedono, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle

opportune revisioni del piano o programma” pertanto rimane nella responsabilità dell’Autorità procedente l’aggiornamento del Rapporto Ambientale e degli elaborati della variante, alla luce del parere motivato.

- Secondo quanto previsto comma 2 dell’art. 13 della legge regionale, “L’autorità procedente approva il piano o programma completo del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e delle misure previste in merito al monitoraggio o, qualora non sia preposta all’approvazione del piano o programma, li trasmette, unitamente alla documentazione acquisita durante la consultazione e al parere motivato, all’organo competente all’approvazione”. L’organo competente all’approvazione dovrà, nei modi previsti dall’art. 14 della legge regionale, rendere pubblici:

- il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
- la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all’articolo 15 della legge regionale.
- il parere di Valutazione d’incidenza è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357/97 e ss.mm.ii.;
- qualsiasi intervento nelle aree B e C dovrà essere assoggettato alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 120/2003 e della D.G.R. 304/2006;
- rimane a carico del Comune di Palagianello, la legittimità delle opere nelle aree B e C oggetto di Variante in merito alla valutazione d’incidenza di quanto realizzato.

Tale parere non esclude né esonera l’Autorità procedente e/o i proponenti dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i. e la Valutazione d’Incidenza dei singoli progetti; è altresì condizionato alla legittimità delle procedure amministrative messe in atto dalla Autorità procedente.

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di dichiarare quanto espresso in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
- esprimere, ai sensi del art. 12 della L.R. 44/2012 e s.m.i., parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d’Incidenza, del “Variante urbanistica al PUG vigente delle Aree delle Attività Produttive” - Autorità procedente: Comune di Palagianello, con tutte le osservazioni e prescrizioni ivi richiamate;

- di dover precisare che il presente provvedimento:
- si riferisce esclusivamente alla VAS e alla Valutazione d'incidenza della Variante in oggetto;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, con particolare riferimento alla Valutazione d'incidenza dei progetti, alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

- di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente Comune di Palagianello, a cura dell'Ufficio VAS;

- di trasmettere il presente provvedimento:
- ai Servizi regionali "Urbanistica";
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 23 facciate:
- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://ecologia.regione.puglia.it>;
- sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo <http://ambiente.regione.puglia.it>, sezione "VAS-Servizi online"), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente del Servizio
Ing. A. Antonicelli
